

# REGOLAMENTO PRESTAZIONI

## INDICE

### **ASSISTENZE**

---

*Norme generali per le assistenze*

---

**1** *Assegno funerario per decesso del lavoratore*

---

**2** *Assegno per inabilità permanente assoluta del lavoratore*

---

**3** *Assegno funerario per decesso dei familiari del lavoratore*

---

**4** *Concorso spese per l'acquisto dei libri di testo*

---

**5** *Borse di studio*

---

**6** *Concorso spese per mutuo contratto per l'acquisto e la ristrutturazione della prima casa*

---

**7** *Sussidi straordinari*

---

### **ISTITUTI CONTRATTUALI**

---

**8** *Gestione accantonamento per gratifica natalizia e ferie*

---

**9** *Anzianità Professionale Edile Ordinaria*

---

**10** *Anzianità Professionale Edile per decesso o inabilità*

---

**11** *Fornitura Vestiario*

---

**12** *Fondo Pensione Complementare - PREVEDI*

---

**13** *Indennità integrativa di malattia*

---

**14** *Indennità integrativa di infortunio e malattia professionale*

---

**15** *Carenza malattia*

---

**16** *Fondo Sanitario Nazionale - Sanedil*

---

## ***ASSISTENZE***

*La Cassa Edile della Provincia di Imperia eroga a favore dei lavoratori iscritti le prestazioni assistenziali di seguito riportate, deliberate dal Comitato di Gestione della Cassa stessa nei limiti delle disponibilità di esercizio e ratificate e contrattualizzate dalle Associazioni Provinciali dei datori di lavoro e dei lavoratori firmatarie dei contratti nazionali e integrativi provinciali: ANCE Provinciale, FILLEA-CGIL Provinciale, FILCA-CISL Provinciale, FeNEAL-UIL Provinciale.*

# ***NORME GENERALI PER LE ASSISTENZE***

## **ACQUISIZIONE DEL DIRITTO ALLE ASSISTENZE**

Acquisiscono il diritto alle assistenze tutti i lavoratori iscritti che siano alle dipendenze di imprese iscritte alla Cassa Edile in regola con il versamento dei contributi e dell'accantonamento della percentuale per gratifica natalizia e ferie previsti dalla contrattazione collettiva nazionale e provinciale e che abbiano maturato, anche presso più imprese operanti nel territorio nazionale, una contribuzione non inferiore alle 1500 ore nei dodici mesi interi antecedenti il mese dell'evento per il quale si chiede la prestazione.

Ai fini della contribuzione di 1500 ore si computano:

- le ore ordinarie lavorate;
- le ore delle festività retribuite, ad esclusione del 4 novembre;
- le ore relative al periodo di disoccupazione ordinaria e speciale per un massimo di tre mesi nell'arco dei dodici mesi precedenti l'evento, purché documentate da un'attestazione di responsabilità del lavoratore e che lo stesso risulti già iscritto in precedenza alla Cassa Edile, conteggiate sulla base dell'orario normale contrattuale di lavoro;
- le ore di assenza dal lavoro, purché incontestabilmente documentate, per:
  - infortunio sul lavoro
  - infortunio extra lavoro
  - malattia professionale
  - malattia
  - T.B.C.
  - C.I.G ordinaria e straordinaria
  - servizio di leva o richiamo alle armi
  - congedo matrimoniale
  - gravidanza e puerperio
  - aspettativa per assistenza a familiare malato terminale

Il periodo di servizio di leva o richiamo alle armi viene conteggiato sulla base di 88 ore, per ogni mese intero, purché il lavoratore risulti sempre in forza ad una impresa iscritta alla Cassa Edile.

Per il congedo matrimoniale sono previste 88 ore per l'intero periodo.

Per la gravidanza e puerperio vengono considerate le ore relative al periodo di astensione obbligatoria dal lavoro indennizzabile dall'INPS.

Per l'aspettativa richiesta per l'assistenza al coniuge, al genitore o ai figli malati terminali vengono riconosciute un massimo di 519 ore corrispondenti agli ultimi tre mesi antecedenti la data del decesso.

Ai fini dell'iscrizione e del computo dei dodici mesi antecedenti, si considera quale evento:

- la data del decesso per gli assegni funerari;
- la data del riconoscimento dell'invalidità per l'assegno di inabilità permanente assoluta;
- la data del 30 settembre per il concorso spese libri di testo e borse di studio degli studenti delle scuole medie inferiori e superiori;
- la data di presentazione della domanda per il concorso spese libri di testo e borse di studio degli studenti universitari;
- la data del contratto di mutuo per il concorso spese per mutuo contratto per l'acquisto e ristrutturazione prima casa.

## PRESTAZIONI PER I FAMILIARI

### *PRESTAZIONI PER I FIGLI*

Beneficiano delle assistenze di cui ai punti 4 e 5 anche i figli minorenni o maggiorenni, di età non superiore a 26 anni se studenti o inabili al lavoro, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati. I familiari di cui sopra all'atto dell'evento devono risultare a carico del lavoratore agli effetti fiscali (cioè non hanno redditi propri superiori al limite annuale previsto dalla legge per essere considerati fiscalmente a carico).

### *DECADENZA DEL DIRITTO ALLE PRESTAZIONI*

Con la morte dell'iscritto i familiari decadono dal diritto alle assistenze. Mantengono il diritto ai rimborsi di cui ai punti 4 e 5 (sussidi di studio) i figli minorenni ed i maggiorenni fino a 26 anni se studenti.

## PRESENTAZIONE DOMANDE

Le domande devono essere compilate su appositi moduli predisposti dalla Cassa Edile e devono pervenire nei termini previsti presso gli Uffici della Cassa stessa.

Alle domande devono essere allegate le attestazioni di responsabilità, nel caso di periodi di disoccupazione nei dodici mesi precedenti l'evento e nel caso di prestazioni assistenziali per i familiari fiscalmente a carico, nonché la documentazione richiesta per le singole forme di assistenza.

## DECADENZA DEL DIRITTO ALLE ASSISTENZE

Il lavoratore iscritto mantiene il diritto alle assistenze sino a tre mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro, purché sia disoccupato o pensionato.

Perde invece il diritto alle assistenze immediatamente qualora:

- presti la propria opera alle dipendenze di impresa che non abbia provveduto o non provveda ai versamenti d'obbligo;
- passi ad altro settore produttivo;
- inizi attività imprenditoriale in proprio;
- si trasferisca in altra provincia o all'estero.

**1****ASSEGNO FUNERARIO PER  
DECESSO DEL LAVORATORE**

In caso di decesso del lavoratore iscritto la Cassa Edile corrisponde un assegno funerario al coniuge superstite non separato, o in mancanza, ai figli, o in mancanza di questi all'eventuale convivente da oltre due anni, oppure nell'ordine ai genitori e ai fratelli o sorelle.

**Misura della prestazione:**

- € 2.600,00.

**Documenti da presentare:**

- domanda su apposito modulo predisposto dalla Cassa Edile;
- atto di morte;
- atto notorio dal quale risultino i nominativi degli eredi del defunto.

**Termine di presentazione della domanda:**

- entro 90 giorni dalla data del decesso.

**2****ASSEGNO PER INABILITÀ PERMANENTE ASSOLUTA DEL LAVORATORE**

In caso di inabilità permanente assoluta del lavoratore iscritto la Cassa Edile corrisponde allo stesso un assegno.

**Misura della prestazione:**

- € 2.600,00.

**Documenti da presentare:**

- domanda su apposito modulo predisposto dalla Cassa Edile;
- prospetto di liquidazione della pensione di inabilità permanente assoluta rilasciato dall'INPS, oppure prospetto di liquidazione della rendita di inabilità al 100% rilasciato dall'INAIL.

**Termine di presentazione della domanda:**

- entro 90 giorni dal riconoscimento della pensione INPS o rendita INAIL .

**3****ASSEGNO FUNERARIO PER DECESSO DEI FAMILIARI DEL LAVORATORE**

In caso di decesso del coniuge, a carico e non, purché non separato, o dei figli, questi ultimi a carico, la Cassa Edile corrisponde al lavoratore iscritto un assegno funerario.

**Misura della prestazione:**

- € 2.600,00.

**Documenti da presentare:**

- domanda su apposito modulo predisposto dalla Cassa Edile;
- atto di morte;
- stato di famiglia alla data del decesso;
- dichiarazione di responsabilità attestante che il figlio deceduto risultava a carico agli effetti fiscali.

**Termine di presentazione della domanda:**

- entro 90 giorni dalla data del decesso.

Ai figli dei lavoratori iscritti che frequentino Scuole di istruzione primaria e secondaria di ogni ordine e grado superiore alla 5<sup>a</sup> elementare, la Cassa Edile corrisponde un concorso spese per l'acquisto dei libri di testo che viene stabilito annualmente dal Comitato di Gestione.

Analogo concorso spese viene concesso anche ai lavoratori iscritti che frequentino scuole serali.

Hanno diritto alla prestazione i figli degli operai iscritti che non risultino ripetenti e gli universitari che dimostrino d'aver superato il 60% degli esami stabiliti dal piano di studio individuale degli anni accademici decorsi e che non risultino fuori corso.

Per gli studenti stranieri residenti all'estero iscritti a scuole non situate sul territorio italiano è previsto un sussidio di studio erogato in misura forfetaria in base all'età dello studente.

Acquisiscono il diritto anche i figli orfani degli operai edili e i figli dei pensionati, purché questi risultino in regola con la contribuzione prevista all'atto del decesso e del pensionamento.

Per i figli degli operai edili che si iscrivono ai corsi TRIENNALI IeFP del SEI – CPT Scuola Edile di IMPERIA € 200,00 per anno formativo, erogato al superamento dei primi 3 mesi di frequenza.

**Documenti da presentare:**

- domanda su apposito modulo predisposto dalla Cassa Edile;
- stato di famiglia;
- attestato di iscrizione al nuovo anno scolastico ove sia specificato che lo studente non risulti ripetente. Per gli universitari certificato d'iscrizione al nuovo anno accademico con esami superati e da sostenere secondo il piano di studio individuale.

**Termine di presentazione della domanda:**

- entro il 31 dicembre di ogni anno per gli studenti di Scuole Medie inferiori e superiori;
- entro il 30 aprile successivo all'inizio dell'anno accademico regolare per gli studenti universitari.

La Cassa Edile assegna agli studenti più meritevoli, figli dei lavoratori iscritti, delle borse di studio il cui importo è stabilito annualmente dal Comitato di Gestione.

Rientrano nei benefici anche i lavoratori iscritti stessi che frequentino scuole serali ed i figli orfani degli operai edili ed i figli dei pensionati, purché questi risultino in regola con la contribuzione prevista all'atto del decesso e del pensionamento.

Le borse di studio sono assegnate agli studenti che abbiano frequentato le seguenti Scuole: 3<sup>a</sup> classe delle medie inferiori, medie superiori e Università, che siano stati promossi nell'ultimo anno scolastico allo scrutinio estivo o in un'unica sessione di esame e che abbiano riportato:

- a) per la classe terza della Scuola Media Inferiore una votazione media non inferiore agli 8/10, oppure un giudizio finale di distinto, ottimo o lodevole;
- b) per le Scuole Medie Superiori una votazione media non inferiore ai 8/10;
- c) per gli Universitari iscritti al primo anno una votazione media conseguita agli esami di maturità o di abilitazione non inferiore ai 80/100 o votazione equivalente. Gli Universitari iscritti agli anni successivi al primo devono essere in pari con gli esami dei piani di studio individuali e aver riportato nell'ultimo anno una votazione media non inferiore ai 26/30.

Nel computo della media non si terrà conto dei voti per condotta, religione ed educazione fisica.

Gli studenti devono essere iscritti all'anno successivo a quello superato.

Per ogni ordine e grado di scuola gli studenti non devono risultare ripetenti del corso in considerazione.

La consegna delle borse di studio avrà luogo alla data e con le modalità stabilite dal Comitato di Gestione.

**Documenti da presentare:**

- domanda su apposito modulo predisposto dalla Cassa Edile;
- stato di famiglia;
- attestato d'iscrizione ai corsi del nuovo anno scolastico;
- certificato del giudizio finale o delle votazioni conseguite nell'anno scolastico precedente. Per gli universitari certificato degli esami previsti dal piano di studio individuale dell'anno accademico precedente con le votazioni conseguite.

**Termine di presentazione della domanda:**

- entro il 31 dicembre di ogni anno per gli studenti di Scuole Medie Superiori;
- entro il 30 aprile successivo all'inizio dell'anno accademico regolare per gli studenti universitari .

Ai lavoratori iscritti che contraggono un mutuo ipotecario per l'acquisto, la costruzione, il riattamento, l'ammodernamento e il restauro della prima casa di abitazione per sé e per il proprio nucleo familiare, la Cassa Edile concede un contributo "una tantum" a titolo di concorso spese.

**Misura della prestazione:**

- € 1.090,00.

**Acquisizione del diritto alla prestazione:**

- acquisiscono il diritto i lavoratori che abbiano maturato, presso la Cassa Edile della Provincia di Imperia, una contribuzione di almeno 2000 ore nei 16 mesi precedenti la data del contratto di mutuo.

**Documenti da presentare:**

- domanda su apposito modulo predisposto dalla Cassa Edile;
- dichiarazione di responsabilità attestante che il mutuo sia stato contratto per la prima casa di abitazione per sé e per il proprio nucleo familiare;
- copia del contratto definitivo di mutuo.

**Termine di presentazione della domanda:**

- entro 365 giorni dalla data del contratto di mutuo.

Ai lavoratori iscritti che si trovino in particolari condizioni di necessità economiche a seguito di malattie gravi e di lunga durata propria o dei familiari a carico che comportino ingenti spese, il Comitato di Gestione può concedere eccezionalmente, oltre quanto già previsto dal Regolamento, un ulteriore sussidio straordinario.

Il lavoratore richiedente deve aver maturato tutti i requisiti previsti per l'acquisizione delle assistenze.

**Documenti da presentare:**

- domanda su apposito modulo predisposto dalla Cassa Edile;
- stato di famiglia;
- documentazione comprovante i motivi della richiesta e le spese sostenute e/o da sostenere;
- ulteriori documenti potranno essere richiesti d'ufficio.

## ***ISTITUTI CONTRATTUALI***

*In attuazione dei contratti e degli accordi collettivi, stipulati congiuntamente dalle Associazioni Nazionali dei Datori di lavoro e dei Lavoratori delle Costruzioni: ANCE, e FILLEA-CGIL, FILCA-CISL, FeNEAL-UIL e dalle Organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori provinciali aderenti a dette Associazioni nazionali, la Cassa Edile della provincia di Imperia provvede alle prestazioni di seguito riportate .*

**Liquidazione di fine anno**

La liquidazione della percentuale per gratifica natalizia e ferie, accantonata nel periodo 1° ottobre - 30 settembre viene effettuata dalla Cassa Edile agli operai nel mese di dicembre di ciascun anno, comunque non oltre il 20 di detto mese, con la rimessa degli importi tramite Istituti di Credito bancari e postali.

Contemporaneamente vengono trasmessi i relativi estratti conto.

**Liquidazione anticipata**

La liquidazione anticipata dell'accantonamento della percentuale per gratifica natalizia e ferie può aver luogo, su domanda degli aventi diritto, oltre che nel mese di luglio, in occasione delle ferie estive, di tutta o parte delle somme accantonate nel periodo dal 1° ottobre al 31 marzo, anche nei casi in cui viene a cessare il rapporto d'iscrizione degli operai presso la Cassa Edile e cioè:

- a) per cambio definitivo del settore produttivo;
- b) per inizio attività imprenditoriale in proprio;
- c) per emigrazione in altra provincia o espatrio;
- d) per collocamento in pensione;
- e) per decesso del lavoratore.

Le domande devono essere corredate da valida documentazione.

<b>9</b>	<b>ANZIANITÀ PROFESSIONALE EDILE - APE</b>
	<b>1 - PRESTAZIONE ORDINARIA</b>

In attuazione della contrattazione collettiva in atto sono previsti a favore dei lavoratori iscritti benefici economici legati all'Anzianità Professionale Edile.

**Requisiti per ottenere la prestazione:**

- il lavoratore deve aver maturato nell'ultimo biennio precedente la liquidazione (considerato dal 1° ottobre al 30 settembre) almeno 2100 ore di contribuzione con relativo accantonamento della percentuale per ferie e gratifica natalizia.

**Agli effetti della contribuzione sono valide le seguenti ore:**

- ore di lavoro ordinarie;
- ore di assenza per malattia;
- ore di assenza per infortunio;
- ore di congedo matrimoniale (88);
- ore di servizio militare (88 al mese).

**Misura della prestazione:**

- la prestazione è liquidata annualmente ed è calcolata moltiplicando le ore ordinarie dell'ultimo anno del biennio per la quota oraria fissata.

La quota oraria aumenta in relazione al numero delle liquidazioni percepite ed in relazione agli eventuali aumenti del minimo di paga base.

**A) MORTE O INVALIDITÀ PERMANENTE ASSOLUTA**

Spetta ai lavoratori iscritti o agli eredi o aventi diritto un importo così calcolato:

300 x retribuzione oraria minima contrattuale al momento dell'evento, purché il lavoratore abbia percepito almeno una volta la liquidazione ordinaria, oppure abbia maturato nell'ultimo biennio le 2100 ore necessarie.

**Documenti da presentare:**

- per il decesso: atto di morte e atto notorio dal quale risultino i nominativi degli eredi del defunto ed eventuali rinunce dei coeredi a favore di un unico erede;
- per invalidità permanente assoluta: attestazione dell'Istituto previdenziale.

**B) ABBANDONO DEFINITIVO DEL SETTORE**

Se il lavoratore abbandona il settore per:

- raggiungimento dell'età pensionabile;
  - invalidità permanente documentata dall'INPS;
  - infortunio o malattia professionale documentata dall'INAIL;
- ed ha maturato le 2100 ore, ha diritto alla liquidazione anticipata dell'importo dovutogli per Anzianità Professionale Edile.

**Documenti da presentare:**

- attestazione dell'Istituto previdenziale.

L'accordo integrativo provinciale ha affidato alla Cassa Edile la fornitura ai lavoratori iscritti di una tuta da lavoro e di un paio di scarpe antinfortunistiche all'anno.

**Requisiti per ottenere la prestazione:**

Il lavoratore deve risultare iscritto alla data del 30 giugno di ogni anno, ed aver maturato almeno 400 ore nel semestre precedente o 600 ore nei dodici mesi precedenti, tenendo conto delle ore di lavoro ordinarie e delle ore di assenza per malattia, infortunio, congedo matrimoniale (88) e servizio militare (88 al mese).

**Modalità di consegna della tuta e delle scarpe:**

Previa acquisizione, tramite apposita scheda, del numero di taglia della tuta e della misura delle scarpe, le stesse verranno consegnate dalla Ditta fornitrice direttamente al domicilio dei lavoratori nel mese di novembre successivo.

**N.B.** le modalità di cui sopra possono essere variate con delibera del Comitato di Gestione della Cassa Edile sulla base di diverse determinazioni delle parti sociali stipulanti il contratto integrativo provinciale.

**FONDO PENSIONE  
COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI  
DELLE IMPRESE EDILI ED AFFINI - PREVEDI**

Con accordo nazionale del 9 aprile 2001 le parti sociali del settore edile hanno costituito il Fondo di previdenza complementare per i lavoratori edili chiamato PREVEDI.

Con accordo nazionale del 15 gennaio 2003 sempre le parti sociali hanno demandato alla Cassa Edile le attività di promozione del Fondo, di acquisizione delle domande di adesione, dei contributi, di verifica ed invio dei dati anagrafici e contributivi al Fondo Prevedi.

Il PREVEDI ha lo scopo di erogare trattamenti pensionistici complementari al sistema obbligatorio pubblico (INPS).

Possono aderire al PREVEDI i lavoratori dipendenti del comparto dell'edilizia: operai, impiegati e quadri.

Il C.C.N.L. ha introdotto, a partire da gennaio 2015, un accantonamento previdenziale presso il Fondo Prevedi a favore di tutti i lavoratori edili. Tale accantonamento viene effettuato tramite un contributo mensile a carico del solo datore di lavoro, denominato "contributo contrattuale".

Per aderire effettivamente al Fondo i lavoratori devono sottoscrivere il mod. di integrazione contributiva trasmettendola alla Cassa Edile. La Cassa Edile provvederà ad inviare all'Impresa quanto di sua competenza.

I versamenti dei contributi decorrono dal mese in corso alla data di sottoscrizione del mod. di integrazione contributiva da parte del lavoratore.

Le tipologie di contribuzione previste sono:

- Completa (1% dell'imponibile TFR a carico dell'impresa, 1% dell'imponibile TFR a carico del lavoratore, 100% o 18% del TFR)
- Parziale (solo 100% o 18% del TFR)
- Contributiva (solo 1% dell'imponibile TFR a carico dell'impresa, 1% dell'imponibile TFR a carico del lavoratore)

N.B. il lavoratore può aumentare la percentuale contributiva a suo carico

Durante l'assenza dal lavoro per malattia l'Impresa, entro i limiti della conservazione del posto, è tenuta a corrispondere mensilmente direttamente in busta paga al lavoratore non in prova, un trattamento economico giornaliero ad integrazione di quello erogato dall'INPS.

Il trattamento economico giornaliero, da corrispondersi per sei giorni la settimana escluse le festività, si ottiene moltiplicando la retribuzione oraria (costituita da paga base, contingenza e indennità territoriale di settore) per i seguenti coefficienti:

- **0,5495** - per il 1°, 2° e 3° giorno se la malattia supera i 6 giorni;
- **1,0495** - per il 1°, 2° e 3° giorno se la malattia supera i 12 giorni;
- **0,3795** - dal 4° al 20° giorno per le giornate indennizzate dall'INPS;
- **0,1565** - dal 21° al 180° giorno per le giornate indennizzate dall'INPS;
- **0,5495** - dal 181° al 270° giorno per le giornate non indennizzate dall'INPS.

Il risultato così ottenuto si moltiplica per il numero di ore corrispondenti alla divisione per 6 dell'orario contrattuale settimanale: 6,66 (40:6).

La Cassa Edile rimborserà all'Impresa il trattamento corrisposto al lavoratore nella misura e alle condizioni stabilite dal C.C.N.L.

*NOTA:* Nel periodo di assenza dal lavoro per malattia (per i giorni lavorativi) l'Impresa è tenuta ad accantonare alla Cassa Edile la percentuale per ferie e gratifica natalizia (18,50% lordo - 14,20% netto).

Durante l'assenza dal lavoro per infortunio e malattia professionale l'impresa, entro i limiti della conservazione del posto, è tenuta a corrispondere mensilmente direttamente in busta paga al lavoratore non in prova, un trattamento economico giornaliero ad integrazione di quello erogato dall'INAIL.

Il trattamento economico giornaliero, da corrispondersi per sette giorni la settimana comprese le Domeniche e le festività, si ottiene moltiplicando la retribuzione oraria (costituita da paga base, contingenza e indennità territoriale di settore) per i seguenti coefficienti:

- **0,2538** - dal 1° al 90° giorno;
- **0,0574** - dal 91° giorno in poi.

Il risultato così ottenuto si moltiplica per il numero di ore corrispondenti alla divisione per 7 dell'orario contrattuale settimanale: 5,71 (40:7).

La Cassa Edile rimborserà all'impresa il trattamento corrisposto al lavoratore nella misura e alle condizioni stabilite dal C.C.N.L.

*NOTA:* Nel periodo di assenza dal lavoro per infortunio e malattia professionale (per i giorni lavorativi) l'impresa è tenuta ad accantonare alla Cassa Edile la percentuale per ferie e gratifica natalizia nella seguente misura:

- dal 1° al 3° giorno	18,50% (lordo)	14,20% (netto)
- dal 4° al 90° giorno	7,40% (lordo)	5,70% (netto)
- dal 91° giorno in poi	4,60% (lordo)	3,60% (netto).

**15****CARENZA MALATTIA**

(accordo integrativo provinciale del 25.01.2007)

(accordo provinciale del 15.12.2008)

(accordo provinciale del 30.01.2017)

In attuazione dell'accordo integrativo provinciale a partire dal 1 gennaio 2007 in caso di malattie di durata da 2 a 6 giorni, per i primi 3 giorni (escluse domeniche e festività), verrà corrisposto un trattamento economico da parte dell'impresa.

Il trattamento economico giornaliero si ottiene moltiplicando la retribuzione oraria (costituita da paga base, contingenza e indennità territoriale di settore) per il seguente coefficiente: **0,300**.

Il risultato così ottenuto si moltiplica per il numero di ore corrispondenti alla divisione per 6 dell'orario contrattuale settimanale: 6,66 (40:6).

Pertanto, il calcolo è analogo a quello utilizzato per il trattamento integrativo previsto dal CCNL.

La Cassa Edile rimborserà all'Impresa il trattamento corrisposto al lavoratore con le modalità in atto per il trattamento di malattia di cui al punto 13.

In base alle previsioni degli accordi nazionali tutti i lavoratori edili iscritti, operai e impiegati, hanno diritto alle prestazioni sanitarie previste dalle Polizze sottoscritte dal Fondo SANEDIL con UNISALUTE e UNIPOL.

Per l'acquisizione del diritto alle prestazioni da parte del lavoratore, l'impresa deve risultare in regola con il versamento del contributo SANEDIL al terzo mese scaduto precedente quello della richiesta della prestazione da parte del lavoratore

Sono previsti 2 piani sanitari: **"Plus"** e **"Base"**.

Ai fini dell'assegnazione del **piano sanitario Plus** la Cassa Edile deve verificare che:

- per gli operai – apprendisti/operai, sia stata erogata la prestazione APE (anzianità professionale edile) entro la fine del mese di settembre dell'anno di decorrenza di ogni esercizio assicurativo;
- per gli impiegati – apprendisti/impiegati, abbiano più di 24 mesi di contribuzione.

Diversamente, la mancata erogazione dell'APE ed una contribuzione inferiore ai 24 mesi, darà diritto al **piano sanitario Base**.

Le richieste di prestazioni mediche e di rimborso potranno essere presentate attraverso lo sportello della Cassa Edile o persona delegata (facilitatore/associazione sindacale).

Per accedere alle prestazioni Sanedil è necessario presentare sempre:

- MODULO PER LA RICHIESTA DI PRESTAZIONE/RIMBORSO
- ATTESTATO DI SERVIZIO (da compilare a cura dell'impresa)
- documentazione specifica prevista per la prestazione

Per conoscere le prestazioni sanitarie previste dal SANEDIL, le modalità di accesso, i centri convenzionati e scaricare la modulistica gli interessati potranno consultare il sito [www.fondosanedil.it](http://www.fondosanedil.it) o [www.cassaedileimperia.it](http://www.cassaedileimperia.it).

# **NORME VARIE**

## **RICORSI**

Il lavoratore iscritto, al quale viene respinta una domanda per prestazioni assistenziali, può inoltrare ricorso al Consiglio Generale della Cassa Edile entro e non oltre trenta giorni dalla data del rigetto.

## **NORMA DI RINVIO**

Il Comitato di Gestione della Cassa Edile si riserva di apportare al presente Regolamento tutte le modifiche che successivamente si riterranno opportune, sia per iniziativa propria che per esecuzione di eventuali normative demandate dagli accordi sindacali nazionali e provinciali.